

## LA CASSAZIONE E IL NUOVO ONERE DELLA PROVA

di **Giuseppe Napoli**

—*Continua da pagina 32*

Il ragionamento non cambia neanche per le presunzioni – semplici – di fonte giurisprudenziale (per esempio la distribuzione dei dividendi nelle società a ristretta base, la buona fede dell'acquirente per la detrazione Iva e così via) le quali pure impongono all'Amministrazione di dimostrare la sussistenza dei requisiti di gravità precisione e concordanza in ordine agli elementi posti a base della pretesa impositiva: in tal senso,

peraltro, si pone l'articolo 17, comma 1, lettera h), punto 4, della legge 111/2023 (delega al Governo per la revisione del sistema tributario) in tema di distribuzione di utili occulti nelle società a ristretta base sociale, con la finalità non di alterare la struttura inferenziale della presunzione, ma semplicemente di ripetere come la stessa possa essere attivata solo qualora, a monte, «sulla base di elementi certi e precisi», siano accertati maggiori redditi non dichiarati e/o costi inesistenti, che quindi abbiano

generato i dividendi ritenuti distribuiti.

Nessun rilievo critico, infine, pare emergere tra il nuovo comma 5-bis e il principio cosiddetto «di vicinanza della prova», come noto applicabile solo quando l'Amministrazione finanziaria sia priva della possibilità, con gli strumenti istruttori a disposizione, di acquisire gli elementi probatori di supporto della presunzione utilizzata.

**Osservatorio Fondazione  
Bruno Visentini**

© RIPRODUZIONE RISERVATA